

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, con l'ente pubblico titolare di un servizio culturale accreditato nell'Organizzazione Regionale

## TRA

la Regione Lazio (di seguito denominata "Regione"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581 rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo nella persona di ....., nato a ..... il....., codice fiscale....., domiciliato per la carica, presso la sede della Regione Lazio

## E

l'ente pubblico (di seguito denominato "Ente") ....., con sede ....., in via/piazza ....., codice fiscale, titolare del servizio culturale ....., e rappresentato dal ..... nato a ..... il ....., codice fiscale....., domiciliato per la carica, presso la sede..... di seguito definite congiuntamente le "Parti";

## VISTI

- l'art. 118 della costituzione della Repubblica Italiana;
- lo statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 15 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il comma 2 bis del citato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata, pena la nullità degli stessi;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità", e in particolare l'articolo 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 "Legge di stabilità regionale 2021";
- la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito

- in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del *Bilancio finanziario gestionale*, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 247;
  - la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
  - la circolare n. 278021 del 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;
  - il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00309, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, O.B.R.”;
  - il decreto del Presidente del 24 dicembre 2018, n. T 00310, “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di aziende o enti regionale nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”;
  - la deliberazione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019, n. 3 “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”;
  - la legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
  - l'articolo 34, comma 3 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 stabilisce che, sino all'approvazione del Piano triennale di indirizzo, è prorogato il Piano triennale approvato con deliberazione di Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3 ai sensi dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42;
  - gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo dove sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l'implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia;
  - la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
  - la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2020, n. 14 sopra citata in cui si approvano gli indirizzi da seguire per l'attivazione degli Accordi di Collaborazione con i soggetti pubblici titolari di Biblioteche e Musei;
  - la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020, n. 1024, “Approvazione Piano Operativo Annuale LazioCrea S.p.A. per l'anno 2021” dove nella Macro Area Cultura, servizio 2.3 Musei e Biblioteche, è stata prevista l'attivazione del servizio di LazioCrea presso le sedi delle Biblioteche e dei Musei accreditati dalla Regione in O.B.R. (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) e in O.M.R. (Organizzazione Museale Regionale) annualità 2021;
  - la deliberazione della Giunta Regionale del 23 gennaio 2020, n. 14, “Atto di indirizzo per il potenziamento della funzionalità e fruibilità delle singole collezioni e patrimoni conservati presso le strutture museali e bibliotecarie attraverso la sottoscrizione di Accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
  - la determinazione dirigenziale del 30 aprile 2021, n. G04864 che approva l'Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. per l'anno 2021;
  - la determinazione dirigenziale del 4 maggio 2021, n. G04994 che approva l'Organizzazione Museale Regionale O.M.R. per l'anno 2021. Modifica, perfezionamento e sostituzione integrale della determinazione n. G 04370 del 20 aprile 2021;

## CONSIDERATO

- che tra gli obiettivi individuati dal Piano triennale di indirizzo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2019, n. 3, sono indicati anche il consolidamento dei requisiti di accreditamento, il miglioramento dei livelli di accessibilità e più in generale il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi culturali per accrescerne le potenzialità di promozione, formazione e ricerca, nonché l'implementazione delle attività di catalogazione del patrimonio conservato secondo gli standard emanati dagli enti pubblici nazionali competenti in materia;
- che per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, condivisi anche con gli enti pubblici titolari dei servizi culturali accreditati in O.B.R. e O.M.R. nel 2021, si ritiene opportuno sottoscrivere specifici Accordi di Collaborazione di durata annuale;
- che nell'elenco degli enti pubblici, titolari dei servizi culturali in O.B.R. e O.M.R., con i quali sottoscrivere gli Accordi di Collaborazione, approvato con le Determinazioni Dirigenziali G 04368 del 20 aprile 2021 e G 04994 del 04 maggio 2021, risulta esserci l'ente pubblico  
....., titolare del Servizio Pubblico..... ;

## SI CONVIENE

### Articolo 1 *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### Articolo 2 *Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione*

Il presente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si propone di disciplinare i rapporti tra le Parti per il conseguimento delle seguenti finalità comuni:

- potenziare il servizio pubblico offerto dai Musei e Biblioteche di enti pubblici, accreditati in O.M.R. e O.B.R.;
- collaborare nella realizzazione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale conservato dai medesimi servizi culturali, al fine di migliorarne la conoscenza e diffusione, nel rispetto degli standard adottati dagli enti pubblici competenti, anche ai fini della implementazione del Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e del Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio, per una gestione integrata e condivisa dei dati ivi presenti;
- promuovere iniziative ed attività finalizzate alla conoscenza dei beni conservati nei Musei e nelle Biblioteche, come previsto dal Piano triennale di indirizzo citato in premessa.

### Articolo 3 *Modalità Attuative*

Le Parti convengono che le finalità sopra elencate possono essere raggiunte attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

### Articolo 4 *Impegni delle Parti*

L'Ente ..... titolare del Servizio Culturale..... si impegna a:

- a) curare la realizzazione delle attività descritte nell'istanza presentata;
- b) consentire alle risorse umane individuate dalla Regione Lazio l'accesso ai locali e agli strumenti necessari per la collaborazione in relazione alle attività previste all'articolo 3, fornendo alle medesime risorse ogni informazione necessaria al corretto utilizzo degli spazi e degli strumenti, incluso l'eventuale accesso a banche dati o sistemi informativi, nonché garantire l'accesso alla

- struttura per l'intero orario di servizio applicato dalla società in house;
- c) adottare gli atti eventualmente necessari a garantire la salute e la sicurezza delle risorse umane indicate al punto b) durante lo svolgimento delle suddette attività, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  - d) attuare tutte le misure necessarie di sicurezza per l'accesso ai locali nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche;
  - e) trasmettere ogni sei mesi una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione delle attività svolte;
  - f) avvalersi della collaborazione del personale individuato dalla Regione Lazio per le sole attività oggetto del presente Accordo.

La Regione si impegna a:

- a) collaborare nella realizzazione delle attività previste all'articolo 3, mediante personale proprio o delle proprie società in house, nell'ambito dei contratti di servizio in essere, per un numero massimo di 1 unità per ogni servizio culturale interessato;
- b) fornire assistenza tecnico-scientifica per il conseguimento delle finalità illustrate all'articolo 2, attraverso la Direzione Regionale competente in materia di cultura;
- c) valutare, sulla base di quanto emerge dalla collaborazione, gli adempimenti più opportuni per l'ulteriore implementazione dei sistemi gestionali di propria titolarità inerenti il Polo Regionale delle Biblioteche (RL1) e il Sistema Unico di Catalogazione dei Beni Culturali della Regione Lazio.

Le Parti si impegnano a:

- a) collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell'attuazione del presente Accordo;
- b) comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante l'attuazione, impegnandosi a predisporre e attivare gli atti di propria competenza necessari alla loro soluzione o proponendo all'altra Parte le soluzioni necessarie per una risoluzione condivisa;
- c) valutare congiuntamente eventuali ulteriori attività da sviluppare in collaborazione o modifiche da attuare rispetto alle attività già previste, ai fini del miglior raggiungimento delle finalità descritte all'articolo 2;
- d) individuare un proprio referente interno, fornendo all'altra Parte i relativi contatti, per ogni comunicazione o richiesta urgente inerente alla realizzazione del presente Accordo.

#### Articolo 5

##### *Durata*

Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, e dura fino al 1 luglio 2022.

L'Accordo decade automaticamente qualora il Servizio Culturale, indicato all'articolo 4, decada dall'accreditamento ottenuto nella rispettiva Organizzazione Regionale.

#### Articolo 6

##### *Recesso*

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni inviato a mezzo posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.

#### Articolo 7

##### *Oneri finanziari*

Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e vengono realizzate nell'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.

Nell'ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.

#### Articolo 8

##### *Esenzioni per bollo e registrazione*

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", articolo 16 del D.P.R. 642/1972.

#### Articolo 9

##### *Foro competente*

Nel caso sorgano liti nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, non risolvibili in via amministrativa e collaborativa tra le Parti, ogni questione inerente all'interpretazione e attuazione dell'Accordo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tar del Lazio, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di bollo".

Roma, firmato digitalmente il .....

PER LA REGIONE

PER L'ENTE PUBBLICO

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. .... pagine, che viene firmato digitalmente dalle parti.